

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)**

## **ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.); quell'insieme di prestazioni, fornite prevalentemente presso il domicilio dell'utente, inerenti la cura della persona, la tutela dei suoi bisogni relazionali e l'igiene dell'abitazione.

Trattasi di prestazioni finalizzate a mantenere l'autonomia della persona nel proprio ambiente di vita.

Il S.A.D., inteso quale intervento sociale globale, poiché si riferisce all'unitarietà della persona che pure manifesta diverse necessità, è un servizio integrato in relazione alla rete dei servizi pubblici e privati operanti nel territorio.

Il S.A.D., sostenendo le capacità e le autonomie esistenti nella persona e nel suo nucleo familiare, rinforza di fatto la solidarietà familiare e di comunità.

## **ART.2 FINALITÀ**

Il S.A.D. si pone l'obiettivo di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, dei soggetti con handicap e di coloro che sono in condizioni di disagio sociale, compresi i minori. Favorire pertanto il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto sociale garantendole interventi socio-assistenziali volti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di disagio ed emarginazione.

## **ART.3 UTENZA**

Il S.A.D. si rivolge a tutte le persone residenti che vedono compromessa temporaneamente o permanentemente la capacità di autonomia a fronte della loro situazione problematica di natura fisica, psichica o relazionale, e richiedano consapevolmente, ove ve ne siano i presupposti, detto servizio all'ente locale.

## **ART.4 FUNZIONI E RELATIVE PRESTAZIONI**

### o Cura della persona

- aiuto nell'igiene della persona;
- vestizione;
- alzare l'utente dal letto;
- fornire pasto e/o aiuto nella sua assunzione;
- aiuto nella deambulazione;
- aiuto nella mobilizzazione degli arti invalidi e nell'utilizzo degli ausili sanitari;
- supervisione o assistenza per prescrizioni farmacologiche e riabilitative prescritte dal medico;
- frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decubito;
- effettuazione di piccole medicazioni su prescrizione medica, prelievo della temperatura.

○ Aspetti di segretariato sociale

-informazioni su pratiche, servizi;  
-accompagnamento e trasporto dell'utente per visite mediche o altro quando non vi siano altre risorse disponibili.

○ Interventi per favorire la vita di relazione

-coinvolgimento di parenti e vicini;  
-partecipazione agli interventi di socializzazione creando rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio.

○ Igiene dell'abitazione

-pulizia dell'alloggio ad uso dell'utente;  
-cambio biancheria e lavaggio della stessa;  
-piccoli lavori di rammendo e cucito;  
-spesa generi alimentari e non;  
-preparazione pasti e lavaggio stoviglie;  
-attivazione di risorse per la manutenzione dell'alloggio.

## **ART. 5 PERSONALE**

Le prestazioni del S.A.D. sono erogate da operatori addetti all'assistenza, in possesso di qualifica ai sensi della legislazione regionale o di titolo analogo ai sensi della normativa nazionale.

Gli operatori addetti all'assistenza sono tenuti alla riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia per deontologia professionale oltre che ai sensi della L.675/96.

Il coordinamento del S.A.D. è assicurato dal servizio sociale comunale nella persona dell'assistente sociale referente.

## **ART. 6 AMMISSIONE AL SERVIZIO**

Il S.A.D. può essere attivato per richiesta della persona o famiglia destinataria dell'intervento, oppure su segnalazione di altre persone e servizi e dall'Unità Operativa Distrettuale (U.O.D.), a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale e con il consenso dei destinatari ai quali viene fornita l'informativa inerente il trattamento dei dati sensibili (art.10 L.675/1996) con la richiesta di sottoscrizione.

Alla domanda di accesso al servizio, ai fini della compartecipazione al costo dello stesso, dovrà essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica, come definita dall'art.8 del Regolamento I.S.E.E. (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 21.12.2001), contenente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

Il Servizio Sociale comunque potrà richiedere ogni ulteriore documentazione utile per la valutazione della domanda del servizio.

Sarà conseguentemente elaborato, da parte del Servizio Sociale, un progetto individualizzato di intervento comprensivo delle prestazioni, del monte ore previsto e periodicità degli interventi, della quota di contribuzione al costo del servizio, come stabilito all'art.7 del presente regolamento.

Nel caso in cui le richieste del servizio superino la disponibilità dello stesso, l'assistente sociale valuterà la priorità della ammissione tenuto conto della scheda di valutazione dei bisogni socio-assistenziali regionale (S.V.A.M.A.) e della deficitaria capacità economica dei richiedenti.

## **ART.7 DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA**

- a. La persona destinataria del servizio viene informata, corresponsabilizzata sul progetto di intervento che la riguarda e ove possibile verifica l'attuazione del progetto stesso, garantendole l'opportunità di comunicare con l'assistente sociale referente del progetto.
- b. All'utente verrà data copia del contratto sottoscritto per l'attivazione del S.A.D., nel quale vengono indicati gli obiettivi dell'intervento, le modalità di attuazione, l'operatore o gli operatori assegnati a domicilio, l'eventuale contribuzione al costo del servizio (art. del presente regolamento) ed i tempi di erogazione delle prestazioni.
- c. La persona interessata, o chi ne ha titolo, ha la facoltà di richiedere la revisione del progetto assistenziale presentando richiesta motivata all'assistente sociale referente.
- d. La persona viene informata del trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 10 della L.675/1996.
- e. La persona mantiene un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori addetti all'assistenza.
- f. L'utente è tenuto a segnalare eventuali inadempienze ed irregolarità nella realizzazione del progetto d'intervento che la riguarda.
- g. L'utente attesta il servizio ricevuto sottoscrivendo la specifica documentazione di riscontro.
- h. La persona destinataria del servizio o i suoi familiari provvedono a proprie spese a dotarsi d'ausili protesici per la corretta effettuazione delle prestazioni che la riguardano.
- i. L'utente contribuisce al pagamento della tariffa oraria.

## **ART. 8 CESSAZIONE, SOSPENSIONE, VARIAZIONE DEL S.A.D.**

Il SAD può cessare in seguito a:

- risoluzione della situazione problematica;
- richiesta scritta dell'utente;
- istituzionalizzazione;
- decesso.

Il SAD può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- mancato pagamento della quota di compartecipazione al servizio;
- altre situazioni valutate dall'Assistente Sociale.

Le variazioni del S.A.D., in termini di prestazioni erogate, possono modificarsi nella quantità e nella tipologia evolvendo la situazione, queste modifiche andranno a modificare il piano di intervento iniziale.

Il Servizio Sociale si avvale della facoltà di modificare l'erogazione del S.A.D., in relazione alla quantità delle domande del servizio e dell'effettiva disponibilità di risorse.

## **ART. 9 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

Il criterio di concorso al costo del S.A.D. è un criterio proporzionale, che permette una maggiore attenzione ad ogni singolo caso definendo una quota personalizzata.

La quota proporzionale di compartecipazione alla spesa (X) risulta dalla seguente formula:

$$x = \frac{\text{costo del servizio} \times \text{ISEE}}{\text{soglia massima}}$$

La valutazione della situazione economica, individuata secondo le norme esplicitate dal regolamento generale sull'I.S.E.E., (approvato in data 21.12.2001 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.106), è elaborata avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona seguita dal S.A.D. (Vd. art.3 del Regolamento ISEE approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.106 del 21.12.2001).

Per l'applicazione della formula, che rende concreto il criterio proporzionale, occorre definire i seguenti parametri:

- il costo del servizio;
- la soglia minima al di sotto della quale il richiedente è esonerato dal concorso;
- la soglia massima oltre la quale il richiedente sostiene il costo del servizio.

### **COSTO DEL SERVIZIO**

Il costo orario del servizio corrisponde al 60% del costo orario effettivo supportato dall'Amministrazione Comunale per erogarlo.

### **SOGLIA MINIMA O DI ESENZIONE**

La soglia minima è costituita da un valore di I.S.E.E. ai di sotto del quale la prestazione è resa a titolo gratuito. Tale soglia minima fa riferimento al minimo pensionistico INPS, annualmente stabilito, moltiplicato per 16 mensilità

### **SOGLIA MASSIMA**

La soglia massima è costituita da un valore di I.S.E.E. oltre il quale la prestazione è resa con il pagamento del costo orario del servizio come sopra definito.

Tale soglia massima si ritiene debba essere quantificata triplicando il valore della soglia minima come sopra definita.

Tale modalità di compartecipazione permette all'utenza di usufruire di un servizio qualificato e professionale a costi accessibili e proporzionati alla capacità economica dei richiedenti.

Si precisa che le situazioni di disagio sociale, quale la mancanza di un genitore in un nucleo con figli minori o la presenza nel nucleo di persone con handicap, sono già tutelate dalla normativa con correttivi alla scala di equivalenza. E' d'uopo tuttavia che l'assistente sociale in situazioni

particolari, a seguito di adeguata istruttoria, possa valutare la possibilità di prevedere delle eventuali esenzioni documentandole, nonché prevedere contribuzioni maggiori nelle situazioni di comprovato benessere economico..

## **ART.10 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Le domande di accesso al S.A.D., che perverranno dopo il decimo giorno dalla pubblicazione del presente regolamento, quindi con la sua effettiva entrata in vigore, verranno da subito istruite con i criteri individuati.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, invece, verranno istruite a cura del Servizio Sociale le pratiche degli utenti già in carico al servizio di assistenza domiciliare comunale.